

La nozione di “famiglia” rilevante ai fini dell’attribuzione dello *ius sepulchri* familiare

di LUCA COLLURA

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte origina dall’atto di citazione con cui Tizio conveniva in giudizio Caio e Sempronio perché il Tribunale li condannasse al risarcimento del danno dal medesimo subito per avergli essi impedito di tumulare la propria madre nel sepolcro fondato dal nonno dei convenuti, che era fratello della suocera della propria *de cuius*.

Il giudice di prime cure rigettava la domanda e il *decisum* di primo grado veniva confermato dalla Corte d’Appello di Napoli.

Avverso la sentenza del giudice del gravame proponeva ricorso per cassazione Tizio, lamentando violazione delle disposizioni di legge in tema di polizia mortuaria nella parte in cui la Corte d’Appello aveva ritenuto che il diritto della propria madre ad essere tumulata nel sepolcro *de quo* fosse subordinato alla premorienza di tutti i fratelli della di lei suocera, tra i quali rientrava il fondatore del sepolcro medesimo, di modo che lo stesso avrebbe perso la sua natura familiare per divenire ereditario, cosicché il diritto ad essere nel medesimo tumulata potesse passare dalla nonna del ricorrente alla di lui madre (nuora della stessa) *iure successionis*.

La Suprema Corte rigetta il ricorso osservando quanto segue.

Anzitutto il Collegio distingue tra sepolcro gentilizio o familiare – che attribuisce il diritto ad esservi tumulato solo a coloro che sono stati individuati dal fondatore o, in mancanza, a coloro che sono ad esso legati da vincoli di sangue – e sepolcro ereditario – che attribuisce il diritto ad esservi tumulato agli eredi di chi già ha tale diritto –. In particolare mentre il diritto al sepolcro *iure hereditario* è acquistabile secondo le norme del diritto ereditario, quello al sepolcro familiare è acquistabile soltanto sulla base dell’esistenza di un legame familiare con il fondatore dello stesso ed è imprescrittibile, irrinunciabile, intrasmissibile (sia *inter vivos* che *mortis causa*) e si estingue solo con il decesso del titolare, salva la trasformazione, con la sopravvivenza dell’ultimo legittimato, da

sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario. Ciò significa che se vengono meno tutti i componenti della famiglia “di sangue” del fondatore, al momento della morte dell’ultimo di essi il sepolcro familiare muta natura, divenendo ereditario, ed il diritto ad esservi tumulati passi quindi dall’ultimo componente della famiglia del fondatore ai suoi eredi, dai quali continuerà poi a trasferirsi *iure successionis* e non più *iure sanguinis*.

Tanto premesso, la Corte precisa poi che nel caso di sepolcro gentilizio, salvo che il fondatore abbia previsto diversamente, il diritto ad essere in esso tumulati spetta al medesimo nonché a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, vale a dire ai componenti dell’«organico nucleo familiare strettamente inteso», nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato ed accettato, debbono farsi rientrare «tutte le persone del medesimo sangue», o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome. In questa categoria gli ermellini fanno rientrare i parenti che, per vincoli di sangue, siano più vicini al fondatore, quelli, cioè, che facevano parte dell’organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al tempo della morte.

Nel caso di specie, la Corte osserva che l’originario attore non aveva fornito la prova della premorienza alla propria nonna di tutti i di lei fratelli (tra i quali rientrava il fondatore del sepolcro), ragione per cui non si poteva ritenere che il sepolcro fosse mutato da gentilizio ad ereditario con conseguente trasferimento del diritto ad esservi tumulato agli eredi della predetta, né la di lui madre, nuora di una sorella del fondatore, poteva dirsi ricompresa nella cerchia dei soggetti legati al fondatore da stretti vincoli di sangue e, pertanto, che il ricorso dovesse essere rigettato.

In chiusura, il Supremo Collegio detta quindi il principio di diritto per cui ai fini dell’attribuzione dello *ius sepulchri* gentilizio la nozione di famiglia rilevante «debba ritenersi convenientemente circoscritta, in mancanza di specifiche disposizioni del fondatore, allo stretto nucleo familiare di quest’ultimo, ossia ai suoi discendenti, ovvero, in mancanza, ai suoi consanguinei più prossimi (l’organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte), senza indebite e incontrollate estensioni a linee ulteriori di consanguineità».